



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 44 del 17/05/2017

SETTORE Urbanistica - Lavori Pubblici

ORDINANZA

n.10 del 17.05.2017

**OGGETTO: ORDINANZA DI INSTALLAZIONE LINEE ELETTRICHE E
CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SU FABBRICATI PROSPICIENTI SPAZI PUBBLICI.**

In data 17 maggio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vito Berardi

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1322 del 06/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di riqualificazione di Piazza XX Settembre” in esecuzione del contratto d'appalto Rep. 3945 del 14/12/2015;

PRESO ATTO che il predetto progetto esecutivo prevede fra l'altro:

- 1) rifacimento integrale di impianti esistenti (Piazza XX Settembre).
- 2) realizzazione di nuovi impianti (ampliamento rete Piazza XX Settembre area antistante chiesa Maddalena).
- 3) realizzazione di nuovi impianti con proiettori per illuminazione monumenti a parete (Piazza XX Settembre area antistante chiesa Maddalena).
- 4) efficientamento energetico dei vecchi punti luce artistici;

VISTO che per l'esecuzione del progetto l'impresa appaltatrice è il "**CONSORZIO STABILE ATHANOR**" mentre l'impresa esecutrice delegata è la ditta "**MARTINELLI s.r.l.**" da Mola di Bari.

ACCERTATO che alcune strade sono state selezionate per l'installazione di un impianto di illuminazione monumenti costituito da proiettori fissati a parete l'ausilio di tasselli e fissaggi chimici ad un'altezza non inferiore ai 4,50 mt.;

DATO ATTO che le zone interessate dall'installazione di un impianto per illuminazione monumenti sono le seguenti:

- Piazza XX Settembre – zona antistante Chiesa Maddalena n. 3 proiettori posizionati verticalmente sul lato destro e n. 3 proiettori posizionati verticalmente sul lato sinistro per l'illuminazione della stessa Chiesa Maddalena.

VISTO il **R.D. 11.12.1933**, n. **1775**, e successive modificazioni, recante il "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";

VISTO il codice civile (**R.D. 16.03.1942**, n. **262**);

RICONOSCIUTO che il nuovo "*impianto e l'esercizio delle condutture*" da realizzarsi per la riqualificazione della pubblica illuminazione, sarà eseguito in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie delle piazze pubbliche, così da risultare il meno pregiudizievole possibile alle facciate serventi, avendo riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sulle facciate stesse, e tenendo conto inoltre delle condizioni delle facciate confinanti, anche per quanto prescritto dall'art. **121**, comma **2**, del citato R.D. n. **1775/33**;

CONSIDERATO che con la realizzazione progetto tecnico esecutivo di riqualificazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione in questione, i proprietari degli immobili interessati o quelli aventi titolo, non possono in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderla più incomoda, anche per quanto prescritto dall'art. **122** dello stesso R.D. n. **1775/33**;

DATO ATTO che:

- in ordine all'adeguamento e la modifica della servitù di elettrodotto permanente, anche in adempimento al principio di buona amministrazione, tutti gli elementi facenti parte dell'impianto artistico di pubblica illuminazione da realizzarsi nelle predette strade e nelle aree limitrofe, saranno ubicati a seguito di una doverosa comparazione tra le condizioni esistenti dei luoghi di intervento e le finalità sopra citate, tenendo conto anche della funzionalità, del rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia, dei minori costi di spesa nell'ambito del finanziamento disponibile, della celerità e dalla tipologia delle opere da eseguire, della reversibilità degli elementi costitutivi dell'impianto da realizzare, nonché di ogni altro elemento di efficienza, efficacia, utilità e necessità che miri a tali finalità nel rispetto del progetto esecutivo approvato;

- la costituzione delle servitù permanenti di elettrodotto riguardanti l'installazione di un impianto di illuminazione monumenti costituito da cavi e proiettori a parete, non determinano alcuna perdita della proprietà o di alcun possesso delle aree - o parte di esse - interessate dall'installazione di elementi, dal passaggio delle condutture elettriche, dall'infissione di supporti dei corpi illuminanti o proiettori, ancoraggi per conduttori aerei, posa di cassette di derivazione o tubazioni sottotraccia e di qualsiasi altro elemento, nessuno escluso, posizionati sulla parte esterna dei muri o delle facciate rivolte verso le vie e piazze pubbliche delle aree innanzi citate;

RICONOSCIUTO inoltre sia ai proprietari ovvero agli aventi titolo degli immobili interessati dalla esistente o nuova costituzione della servitù permanente (*siano esse coattive o volontarie*) che al titolare o esercente della servitù stessa, di poter esercitare autonomamente le relative facoltà secondo le modalità prescritte dall'art. 122 del R.D. n. 1775/33, e dalle norme vigenti in materia;

VISTO e richiamato il **D.P.R. 08.06.2001 n. 327**, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

VISTO e richiamato il **D.M. 28.05.1993** recante l' "*Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane*", che, all'art. 1, individua tra i servizi indispensabili dei comuni, tra l'altro, quello della "*illuminazione pubblica*";

DATO ATTO che tra le finalità dei programmi urbanistici adottati e/o in itinere da parte di questo Ente, rientrano quelli di dare maggiore decoro sia alle facciate degli edifici che agli spazi urbani dell'intera Piazza XX Settembre, mediante la realizzazione di quelle opere che mirino ad eliminare tutti quegli elementi contrastanti con lo stile degli immobili ivi ricadenti e caratterizzati da aspetti aventi rilevante valore estetico e tradizionale;

VISTO il **D.Lgs. 22.01.2004 n. 42** recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*" che, all'art. 136, individua, tra i beni paesaggistici, gli "*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*", tra cui i "*complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*";

RITENUTO, procedere, senza alcun indugio, all'esecuzione delle opere programmate con l'intervento citato;

DATO ATTO che, rientrando nel pubblico interesse anche per la sicurezza e la viabilità stradale, tutti gli elementi facenti parte del realizzando impianto di pubblica illuminazione, nessuno escluso, e posti in opera sui citati fabbricati, sono e restano di esclusiva ed unica proprietà e responsabilità del Comune di Mola di Bari e che, conseguentemente, relativamente alla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, i proprietari degli immobili sono esonerati da ogni onere e responsabilità, con l'obbligo di rendere noto preventivamente - da parte degli stessi proprietari o aventi titolo - mediante formale comunicazione al Comune, delle proprie intenzioni di attivare eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle facciate interessate, ove mai interessino qualsiasi parti dell'impianto di pubblica illuminazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di doversi procedere all'adozione di un apposito provvedimento che consenta a questo Ente, quale autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica ed ente appaltante, di sostituire, potenziare, ottimizzare, modificare e qualificare tutti quegli elementi che compongono l'attuale impianto di pubblica illuminazione dell'intera Piazza XX Settembre e delle aree limitrofe, mediante la facoltà di esercizio della costituita o costituenda servitù permanente (*coattiva o volontaria per usucapione*) di elettrodotto sulle strade e sulle facciate ricadenti nelle aree stesse, ovvero di aggiornare o modificare le servitù stesse ove già esistenti, per consentire, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e segg. del **R.D. 11.12.1933 n. 1775** e successive modificazioni, la realizzazione del progetto esecutivo approvato;

VISTO il **D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del **24/03/2016** recante il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. **107**, *commi 2 e 3*, del D.Lgs. n. **267/2000**;

VISTE le norme di legge in vigore;

ORDINA

Alla ditta "**MARTINELLI s.r.l.**" con sede legale in Mola di Bari (BA), C.so Umberto I, 16 esecutrice dei lavori di riqualificazione di Piazza XX Settembre, in forza della costituita (*coattiva o volontaria per usucapione*) o costituenda servitù permanente di elettrodotto a favore del Comune di Mola di Bari, di eseguire tutte le opere previste per la realizzazione del progetto (*in fase di esecuzione*) lungo le facciate dei fabbricati prospicienti sia le strade che le piazze pubbliche interessate in Piazza XX Settembre e nelle aree limitrofe - tra cui quelle finalizzate a rimuovere, sostituire, potenziare, posizionare e/o riposizionare, ottimizzare, modificare e qualificare tutti quegli elementi costituenti, necessari o connessi all'esistente impianto di pubblica illuminazione – nonché di esercitare ogni altra facoltà prevista dall'art. **121** del **R.D. 11.12.1933, n. 1775** a favore dell'utente, fino alla effettiva conclusione di tutte le operazioni tecnico-amministrative necessarie a consentirne il relativo funzionamento e la messa in esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

AVVERTE

Tutte le ditte proprietarie delle facciate dei fabbricati prospicienti sia le strade che le piazze pubbliche e nelle aree limitrofe interessate, ovvero tutti gli aventi titolo, che qualsiasi spesa necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni o opere murarie, fino al compiuto ripristino a regola d'arte delle facciate oggetto d'intervento, nessuna esclusa o eccettuata, tenuto conto delle specifiche tipologie delle superfici preesistenti all'esecuzione di qualsiasi lavorazione, sarà a totale carico del *Comune di Mola di Bari* quale unico ente proprietario e stazione appaltante delle opere da realizzare. E' facoltà sia delle ditte proprietarie, unitamente agli aventi diritto, che del Comune di Mola di Bari, ditta proprietaria dell'impianto e titolare della costituita o costituenda servitù coattiva permanente di elettrodotto, di attivare ed esercitare le procedure previste dall'art. **122** del citato R.D. n. **1775/1933**;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata per trenta giorni nell'Albo pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2006, n. 69 e pubblicata sul sito web - www.comune.moladibari.ba.it/ - del Comune di Mola di Bari, nonché copia della stessa venga trasmessa sia al *Comando di Polizia Municipale* che al *Comando della Tenenza Carabinieri*, di questo Comune.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio Tecnico c/o Municipio Via De Gasperi 137.

Responsabile unico del procedimento:

Per. Ind. Giovanni Bonante.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 17/05/2017 per avere ottenuto la sottoscrizione del Dirigente della Direzione.

MOLA DI BARI, li 17 maggio 2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.